

Le radici storico-sociali e politico-professionali dell'autogoverno della professione medica

MAURIZIO BENATO

1

Gli anni del primo Novecento segnano per i medici il punto di arrivo di uno dei problemi più discussi nei decenni precedenti: il riconoscimento professionale con la concessione di un ordinamento giuridico. La principale fra le tante funzioni reclamate, e che appariva cruciale per la professione, era la tutela del decoro e del prestigio dei medici nei riguardi dei clienti privati e principalmente delle pubbliche amministrazioni e - come tra l'altro recitava la stessa proposta di legge redatta dall'onorevole Paolo Casciani, uno dei sostenitori della legge sulla preparazione e vendita del chinino di Stato per combattere la malaria - il favorire il "progresso e la tutela dell'igiene pubblica, nonché il perfezionamento dell'assistenza sanitaria nell'interesse del paese".

Questa ultima funzione propositiva, se fosse stata accolta e purtroppo non lo fu, avrebbe ridato agli Ordini il ruolo che storicamente era appartenuto ai *collegia medicorum* e ai collegi degli speciali, corporazioni che per tanti secoli si erano prodigate quali propulsori e amministratori della sanità e dell'igiene pubblica in Italia. La politica considerava questo aspetto ancora poco conveniente e come succede attualmente, tutta la questione era rimandata a un regolamento applicativo. Si accettava invece la proposta formulata dalla Commissione parlamentare di introdurre di diritto il Presidente dell'Ordine quale componente il Consiglio sanitario provinciale nonché quella dell'onorevole Angelo Celli (professore d'igiene ricordato per aver studiato con Ettore Marchiafava un nuovo protozoo che da loro fu chiamato *Plasmodium*, e che successivamente si dimostrerà essere l'agente eziologico della malaria) di introdurre un rappresentante nel Consiglio Superiore di sanità.

La legge fu approvata dal Parlamento il **10 luglio del 1910** sotto la Presidenza del Consiglio di Luigi Luzzati, veneziano, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Padova, giurista ed economista di valore, primo e unico Presidente italiano di nascita ebraica.

La legge disponeva l'istituzione, in ogni Provincia, dell'Ordine dei medici chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti e ne subordinava l'iscrizione al godimento dei diritti civili e politici e al possesso del diploma rilasciato da una Università riconosciuta dal Regno. Potevano essere iscritte le donne in possesso dei diritti civili e del relativo diploma professionale che dava diritto all'esercizio della professione nel Regno, nelle sue colonie e protettorati.

Al Consiglio dell'Ordine, composto di cinque o di sette membri eletti a maggioranza, spettava il compito di “vigilare alla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine stesso”, “di reprimere in via disciplinare gli abusi e le mancanze di cui i sanitari liberi esercenti si rendano colpevoli” e “di interporre, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario o fra sanitario e cliente, per ragioni di spese, di onorari o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della controversia e, in caso di non riuscito accordo, dando il proprio parere sulle controversie stesse” (art. 8). Appare interessante notare che all'articolo 9 si stabiliva che, contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine, era ammesso il ricorso all'adunanza generale dell'Ordine stesso riportando al gruppo dei pari il giudizio di secondo grado, salvo poi attribuire - se necessario - il giudizio finale al Consiglio Superiore di Sanità (*La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, organo di giurisdizione speciale, verrà istituito solo nel 1946 presso il Ministero della Salute con un decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato*).

All'Ordine veniva però vietata ogni ingerenza nei rapporti tra i medici e le amministrazioni comunali, che in quell'epoca causavano la maggior parte degli attriti vuoi per l'assegnazione delle condotte mediche che per l'applicazione delle leggi sanitarie.

In occasione del centenario della fondazione degli Ordini professionali dei medici ritengo utile portare a vostra conoscenza i presupposti storico sociali di questo importante riconoscimento anche perché, in attesa della legge di riordino del sistema degli Ordini che, forse non a caso, non riesce ancora ad essere varata, le proposte sono ancora tutte aperte. Noi siamo convinti e in questo caso confortati da alcune voci autorevoli come quella di Sabino Cassese, giudice della Corte Costituzionale, che i nostri Ordini abbiano avuto un ruolo storico che non può essere sottovalutato. Il riconoscimento giuridico delle professioni che essi hanno garantito, ha permesso di svolgere, nell'arco di più di un secolo, una funzione di legittimazione senza la quale le professioni italiane si sarebbero probabilmente frantumate in gruppi di appartenenza politica che avrebbero finito per distruggerle. Siamo altresì convinti che i nostri Ordini siano stati i custodi della funzione pubblica della professione e che abbiano interpretato degnamente il ruolo costituzionale svolto nei riguardi della società e dello Stato italiano.